



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 4/2025

1. LA DIMENSIONE DELLA PROTEZIONE LOCALE DEI DIRITTI UMANI: ELEMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI NELL'AGENDA DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI

1. *La localizzazione della protezione dei diritti umani nella lettura normativa ed operativa della Machinery di Ginevra: una ricostruzione preliminare*

La tutela dei diritti umani ai sensi degli standard giuridici costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani è rimessa in capo agli Stati parti delle principali Convenzioni in vigore, indipendentemente dall'articolazione strutturale domestica e alla correlata ripartizione di competenze, esclusiva o concorrente, tra organi centrali e decentrati, ai sensi dell'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nel quale si statuisce che uno Stato parte “may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty” (cfr., per tutti, P.-M. DUPUY, *International Law and Domestic (Municipal) Law*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 5, pp. 836-862, Oxford, Oxford University Press, 2012; *id.*, *Relations between the International Law of Responsibility and Responsibility in Municipal Law*, in J. CRAWFORD and others (eds.), *The Law of International Responsibility*, Oxford Commentaries on International Law, 2010).

Invero, la dimensione operativa locale offre maggiori garanzie in termini di protezione delle fattispecie di natura sia individuale sia collettiva giacché il dialogo e la comunicazione tra titolari di diritti e di obblighi sono condotti in modo diretto ed immediato e prevedono, a carico dei secondi, interventi ad impatto immediato o di lungo periodo per assicurare il pieno rispetto e l'esercizio dei diritti e delle libertà nelle comunità di prossimità.

Nel linguaggio tecnico proprio dell'Organizzazione, ed in specie della *Machinery* delle Nazioni Unite a Ginevra, il ‘governo locale’ è definito quale complesso di organismi nel quadro della pubblica amministrazione che opera in un ambito decentrato sulla base dell'articolazione strutturale dello Stato, pur sempre in una prospettiva multi-livello (cfr., per tutti, N. PAVLOPOULOS, *The Concept of ‘the Government’ of a State in International Law, The Identity of Governments in International Law*, Oxford Monographs in International Law, Oxford, 2024). La denominazione e le competenze attribuite al governo locale rimandano al quadro legislativo di portata costituzionale ed ordinaria, corredato dalla stessa produzione legislativa locale per l'indicazione di funzioni dettagliate come anche delle procedure e delle modalità adoperate per l'attuazione delle misure legislative nell'area geografica locale di pertinenza. La dimensione attuativa include altresì documenti strategici e politiche settoriali che sono

strumentali per la messa a disposizione di un ampio numero di servizi in favore della comunità, stabilendo al contempo l'accessibilità e l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. È evidente che tale dimensione attuativa debba risultare conforme alla legislazione e coerente con gli obiettivi definiti su scala nazionale e centrale, non escludendo – seppur mediante una regolamentazione appropriata, come già si ricordava *supra* – la ripartizione di competenze di natura esclusiva o concorrente tra autorità di governo centrali e locali. In tale ottica, il principio di sussidiarietà assicura che ciascun ente di governo, al livello centrale o locale, sia responsabile per la realizzazione di interventi e la messa a disposizione di servizi a beneficio della comunità e dei titolari di diritti e libertà in quanto individui o gruppi di individui, rendendo possibile la predisposizione di meccanismi di reclamo giudiziale o para-giudiziale incaricati di dare seguito a casi di violazione delle fattispecie individuali e collettive primariamente nel sistema giudiziario nazionale nonché in quelli di portata sopranazionale, regionale o internazionale.

Con particolare riferimento all'azione di protezione dei diritti umani, l'ipotesi di responsabilità diretta ed indiretta a carico di un organo statale, nella sua configurazione centrale o decentrata, emerge in ogni caso come ben esplicitato nel Commento generale n. 16 del Comitato di controllo del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dedicato alla lettura giuridica del godimento dei diritti economici, sociali e culturali da parte di uomini e donne, ai sensi dell'art. 3 del Patto stesso: «*Violations of the rights contained in the Covenant can occur through the direct action of, failure to act or omission by States parties, or through their institutions or agencies at the national and local levels*» (para. 42). Lo stesso Comitato ha puntualizzato come sia possibile rilevare una responsabilità condivisa laddove gli organi di governo centrali debbono «*[...] ensure coordination between ministries and regional and local authorities in order to reconcile related policies (economics, agriculture, environment, energy, etc.) with the obligations under article 11 of the Covenant*» (si veda il Commento generale n. 4 focalizzato sul diritto all'alloggio, para. 12).

Se, come è ovvio, la competenza a tutelare i diritti umani è prescritta nelle Carte costituzionali di un ampio numero di Stati membri dell'Organizzazione, la necessità di ribadire tale impegno anche nella correlata legislazione locale incrementa il livello di garanzia ed agevola l'adozione di un approccio basato sui diritti umani da parte degli organi di governo locali nella stessa compilazione di misure legislative come anche nella definizione di politiche mirate a sostegno dei componenti della comunità locale in ordine a settori quali l'istruzione, l'alloggio, la salute, l'ambiente, la sicurezza e l'ordine pubblico (per un'analisi della dimensione locale di tale approccio, si rimanda allo *Special Issue on 'Beyond Rights-Based Approaches?'* dell'*International Journal of Human Rights*, 2019, vol. 23(5); per una lettura cooperativa su scala globale, cfr. W. SUNTINGER, *Human Rights Based Approach*, in C. BINDER, M. NOWAK., J. A. HOFBAUER, P. JANIG (eds.), *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, 2022, pp. 443-448; per una lettura multi-livello, cfr. invece G. TIEGHI, *Human Rights Cities: lo Human Rights-Based Approach per la governance locale*, Saggi – DPCE online, 2019, n. 3, p. 1933 ss.)

In questa accezione si può leggere, rispetto agli organi di governo locali, il triplice impegno di rispettare, proteggere e realizzare la protezione dei diritti umani, soprattutto in relazione ai titolari c.d. vulnerabili (donne, minori, persone con disabilità, persone anziane, persone appartenenti a minoranze etniche): gli organi devono astenersi dal commettere violazioni dei diritti umani, alterando il livello di tutela delle persone che risiedono nella comunità; l'obbligo di protezione implica un'attenzione particolare riservata ai soggetti terzi che possono limitare o comprimere l'esercizio dei diritti e delle libertà da parte dei titolari, individualmente o collettivamente; la garanzia di realizzazione di una comunità in cui i diritti

e le libertà siano pienamente garantiti si traduce in un'azione positiva, di carattere strutturale o operativo, da parte degli organi di governo locali.

L'impegno, così articolato, necessita di una conoscenza complessiva e puntuale della materia dei diritti umani da parte degli organi di governo locale, incentivata mediante percorsi mirati e periodici di informazione e formazione. In tale assetto è possibile favorire altresì il richiamo ai diritti umani in molteplici attività in carico a detti organi, al fine di concepire e realizzare modelli di governo partecipativi con il coinvolgimento dei titolari di diritti e libertà, di introdurre strumenti di analisi e valutazione dell'impatto delle politiche locali e della casistica che registra violazioni dei diritti umani, e di sancire il ruolo e le modalità di dialogo costruttivo tra il sistema di governo locale e i beneficiari degli interventi in un documento che localizzi l'impegno per la protezione dei diritti umani (cfr. E. DURMUŞ, *A typology of local governments' engagement with human rights: Legal pluralist contributions to international law and human rights*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2020, 38(1), pp. 30-54).

Indubbiamente, le aspettative di un approccio di governo locale basato sui diritti umani scontano una serie di criticità che dovrebbero essere previste, esaminate in astratto e contestualizzate per un efficace superamento da parte degli stessi organi.

Si può richiamare, ad esempio, la debolezza dell'impegno politico propria degli organi sia centrali sia locali nella promozione di politiche di tutela dei diritti umani, in circostanze che sono caratterizzate da permanente instabilità e da conflittualità latenti o che sono contraddistinte da una organizzazione strutturale prettamente centralistica e verticistica, senza prevedere una adeguata autonomia operativa al livello locale. A questa problematica si aggiunge la frequente scarsità, contestuale e programmatica, di risorse finanziarie dedicate per la messa in opera di politiche, progettualità ed interventi su scala locale. Dal punto di vista legislativo, una limitata chiarezza della norma quanto alle competenze degli organi di governo centrali e locali e alle modalità di coordinamento in termini esclusivi, competenti e condivisi, può tradursi in una limitata responsabilità per la mancata realizzazione di interventi e il limitato impatto di politiche a tutela dei diritti umani. La conoscenza della materia e la correlata trasparenza nella definizione degli obiettivi prioritari degli organi di governo locali possono rappresentare un ulteriore ostacolo per l'adozione del già citato approccio basato sui diritti umani, unitamente alla limitata promozione di un dialogo aperto e costruttivo con gli attori terzi, portatori d'interesse di natura non istituzionale, che pure contribuiscono in modo attivo e fattivo nella tutela dei diritti umani al livello locale.

2. La dimensione locale/municipale: i principi centrali per una definizione del ruolo e del contributo delle città per i diritti umani nella lettura dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite

La localizzazione della materia dei diritti umani viene ad assumere una lettura circostanziata laddove il riferimento geografico risponda a confini realmente limitati, ovvero alla dimensione propria della città (per un posizionamento generale cfr. in dottrina: H.P. AUST, J. NIJMAN (eds), *Research Handbook on International Law and Cities*, London, Elgar Publishing, 2021. In modo specific, sul tema della 'human rights city', cfr. E.G. CHUECA *Human Rights in the City and the Right to the City*, in B. OOMEN, M. F. DAVIS, M. GRIGOLO (eds.) *Global Urban Justice: The Rise of Human Rights Cities*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 103–120; M. F. DAVIS, *Design Challenges for Human Rights Cities*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 2017, vol. 49(1), p. 27 ss.; E. DURMUŞ, *A Typology of Local Governments Engagement with Human Rights: Legal Pluralist Contributions to International Law and*

Human Rights, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2020, vol. 38(1), p. 30 ss.; T. EZER, *Localizing Human Rights in Cities*, in *Southern California Review of Law and Social Justice*, 2022, vol. 31(1), p. 67 ss.).

In linea generale, la lettura dei diritti umani nel contesto della città è stata recepita quale importante alternativa alla limitata capacità, politica ed operativa, degli organi di governo centrali: in questo contesto gli apparati istituzionali municipali hanno rivendicato una maggiore autonomia d'azione in termini decisionali e finanziari, per il conseguimento di apprezzabili risultati a prescindere dalla individuazione di priorità strategiche su scala nazionale.

La configurazione della città per i diritti umani è stata proposta nel 1997 da una organizzazione non governativa, il *People's Movement for Human Rights Education* (PDHRE), ed è stata introdotta quale fattore-chiave per la convocazione di un Forum annuale – il *World Human Rights Cities Forum* – ospitato nella città di Gwangju, in Corea.

È proprio nel Forum del 17 maggio 2011 che è stata adottata la *Gwangju Declaration on Human Rights City*, nella quale si propone una definizione della 'human rights city': «*both a local community and socio-political process in a local context where human rights play a key role as the fundamental values and guiding principles*».

In altre parole, la tutela dei diritti umani può e deve essere assicurata in una città se gli organi di governo locali, insieme ai soggetti terzi non istituzionali, co-agiscono in favore della comunità, difendendo i valori-chiave della democrazia e dello stato di diritto, amministrando in modo responsabile e trasparente, garantendo condizioni di benessere diffuso senza discriminazione alcuna e proteggendo i titolari di diritti e libertà su scala sia individuale sia collettiva (cfr. J. NIJMAN, *Renaissance of the City as a Global Actor – The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the Construction of Cities as Global Actors*, February 2016, Asser Institute Centre for International and European Law Research Paper Series, 7).

A corredo della *Gwangju Declaration*, al fine di suggerire le migliori modalità operative per la realizzazione di città per i diritti umani, nell'edizione del Forum del 2014 sono stati adottati anche i *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City*: il diritto alla città, proposto dal filosofo Henri Lefebvre come il diritto a partecipare alle decisioni assunte dagli organi di governo locali nella definizione degli spazi in cui la città si articola (cfr. H. LEFEBVRE, *Right to the City*, English translation of 1968 text, in E. KOFGAN AND E. LEBAS (eds and translators), *Writings on Cities*, Oxford, Blackwell Publishing, 1993; cfr. anche D. HARVEY, *Debates and developments: the right to the city*, in *International Journal of Urban and Regional Research*, 2003, 27(4), pp. 939-941; D. MITCHELL, *The Right to the City: Social justice and the fight for public space*, New York, London, The Guilford Press, 2003); il principio di non discriminazione e di partecipazione attiva; l'inclusione sociale e la diversità culturale; un sistema di governo democratico e responsabile; la giustizia sociale, la solidarietà e la sostenibilità; una *leadership* politica ed un assetto istituzionale adeguato; un approccio trasversale (*mainstreaming*) per la promozione dei diritti umani; organi di governo effettivi e meccanismi di coordinamento per l'attuazione delle politiche; educazione e formazione ai diritti umani; misure di accesso al rimedio a fronte della violazione dei diritti umani.

In un'accezione complementare, la città per i diritti umani è stata declinata dall'UNESCO e da UN Habitat, insieme ad un ampio numero di organizzazioni non governative, nella compilazione della *World Charter for the Right to the City* nel 2005: nella Carta il diritto alla città è stato declinato in quanto utilizzo della stessa, dei suoi spazi e servizi, da parte di ogni cittadino in condizioni di perfetta parità con gli altri abitanti, in osservanza dei principi di sostenibilità, democrazia, equità e giustizia sociale. La possibilità di ampliare

fisicamente la definizione di città in funzione di un c.d. “human rights habitat” che comprenda anche le aree rurali in realtà aveva già portato alla definizione di questo ulteriore spazio nel *Civic Forum* tenutosi a Nairobi nel 2002 (si veda sul punto UNESCO, UN-HABITAT, ISS, *International Public Debates: Urban Policies and the Right to the City (Débats Publics Internationaux: Politiques Urbaines et le Droit à la Ville*, Paris, 2006).

La connotazione multi-livello spaziale della città e degli organi di governo locali è stata sviluppata in dettaglio dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani attraverso l’organizzazione nel 2019 di una conferenza che ha visto la partecipazione di rappresentanti di governo sia regionali sia locali, con il supporto della rete delle *United Cities and Local Governments* (UCLG). La dimensione cittadina è oramai predominante al livello globale: i titolari di diritti e libertà vivono in ampi contesti urbani e i numeri attuali sono costantemente in crescita. Pertanto, la responsabilità degli organi di governo locali nell’utilizzo di un approccio basato sui diritti umani è essenziale e deve essere assicurata in linea con il portato dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 11 dell’Agenda 2030: «*make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*» (cfr. in merito: M. KJAERUM, M. F. DAVIS, G. FREDRIKSSON & I. SARTORI REIS, *Human Rights Cities and the SDGs*, Lund, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, 2018; R. HALES AND N. BIRDTTHISTLE, *The Sustainable Development Goals – SDG#11 Sustainable Cities and Communities. Attaining the 2030 Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities*, Emerald Publishing Limited, 2023; M. PIETERSE, *Urbanizing Human Rights Law: Cities, Local Governance and Corporate Power*, in *German Law Journal*, 2022, 23(9), pp. 1212-1225).

A questo fine, l’Alto Commissariato e l’UCLG hanno concluso un accordo di cooperazione per agevolare lo scambio di conoscenze e buone pratiche dei modelli di governo locali, consolidando l’approccio basato sui diritti umani e coinvolgendo tutti gli attori presenti nell’ambito locale di riferimento.

3. Il nesso tra governi locali e diritti umani: l’impegno normativo ed operativo della Machinery di Ginevra

La ricostruzione concettuale, strutturale ed operativa auspicabile dei modelli di organo di governo locale e della città per i diritti umani, in linea con gli standard giuridici internazionali vigenti in materia, ha agevolato in tempi recenti il processo negoziale finalizzato all’adozione di una Risoluzione dedicata (57/12) da parte del Consiglio dei Diritti Umani, che attualizza l’argomento rispetto a quanto già riportato in una serie di Risoluzioni pregresse che hanno introdotto il nesso governo locale e diritti umani sin dal 2013.

Confermando che la struttura organica domestica non incide sulla responsabilità dello Stato sul piano internazionale e che, in essa, un organo di governo locale può assicurare una più elevata tutela dei diritti umani in base al parametro di prossimità rispetto ai titolari individuali e collettivi degli stessi – soprattutto quando presentano caratteristiche di marcata vulnerabilità, nel dispositivo della Risoluzione si evidenzia la necessità di predisporre un assetto istituzionale che risponda ai criteri di chiarezza, trasparenza, coerenza ed efficacia: in questo modo si consolidano sia il dialogo pubblico-privato nella prospettiva multi-livello sia la cooperazione, al fine di rendere maggiormente efficiente la programmazione degli interventi di natura legislativa, politica ed amministrativa nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie ed umane disponibili su scala locale.

Nella Risoluzione si focalizza poi l’attenzione sul potenziamento delle conoscenze e delle capacità degli stessi organi di governo locali, potendo contare sul supporto e

sull'assistenza della *Machinery* di Ginevra, in un contesto aperto nel quale condividere le proprie esperienze e pratiche al livello orizzontale e verticale – ovvero, rispettivamente, con organi di governo locali e centrali – e con la società civile in spazi di confronto dedicati sia reali sia virtuali. Peraltro, il medesimo approccio operativo è ritenuto particolarmente importante per gli Stati anche ai fini della verifica dello stato dei diritti umani e della relativa protezione assicurata in occasione della Revisione periodica universale nella sede del Consiglio dei Diritti Umani.

Nella Risoluzione in esame sono menzionate anche le sfide poste dalla digitalizzazione, ad esempio nella gestione amministrativa delle città: esse sollecitano un rafforzamento del livello di protezione dei diritti umani nell'ottica della protezione dei dati personali, sovente a rischio per periodici attacchi informatici o per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e per il pieno funzionamento dei servizi digitali che coinvolgono direttamente gli utenti. La partecipazione attiva di questi ultimi nei processi di configurazione, sviluppo, predisposizione ed uso degli strumenti e servizi digitali è imprescindibile per assicurare che la digitalizzazione presenti caratteristiche tali, strutturalmente ed operativamente, da garantire il più alto livello di tutela dei diritti umani.

In una prospettiva più generale, anche allo scopo di ricevere da tutti gli attori pubblici e privati interessati le rispettive priorità per potenziare le conoscenze e le capacità degli organi di governo locali in funzione della protezione dei diritti umani, l'Alto Commissariato ha recentemente avviato una consultazione aperta. I risultati, sintetizzati rispetto all'alto numero di contributi pervenuti, registrano innanzitutto una limitata acquisizione degli standard giuridici internazionali vigenti in materia di diritti umani e dei correlati meccanismi di monitoraggio e di valutazione delle situazioni-paese – quand'anche su scala locale. A tale criticità si aggiungono sia una circoscritta volontà politica nell'attribuire alla materia in esame una particolare rilevanza sia minime risorse personali e finanziarie da dedicare alla gestione delle attività di governo locali in una prospettiva omnicomprensiva o in particolari aree critiche, a fronte della violazione di specifiche fattispecie di diritti e libertà. In ultimo, viene annotata una occasionale collaborazione tra autorità di governo centrali e locali nel definire le priorità materiali e procedurali per assicurare in modo concreto ed efficace la protezione dei diritti umani nelle comunità di prossimità.

4. *Linee d'indirizzo per le città per la promozione e la protezione locale dei diritti umani*

Stanti le difficoltà emerse a seguito della predetta consultazione, la dimensione propria della città quale spazio che determina il diritto ad accedere a beni e servizi per la tutela dei diritti umani, a titolo sia individuale sia collettivo, è oggi al centro di un interessante e dinamico dibattito promosso dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per analizzare e valutare in modo comparativo la risposta degli organi di governo locali alle istanze dei rispettivi cittadini a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. La *Machinery* di Ginevra, proprio in occasione della presentazione di un documento-guida a supporto dell'avvio di processi tesi a creare una 'human rights city', ha organizzato un evento dedicato il 22 luglio 2025.

In questa occasione l'Alto Commissario ha ribadito l'importanza organica ed operativa degli organi di governo locali affermando che «*City mayors and local governments are on the frontlines of defending and delivering human rights, from safe and affordable housing and clean water to education, healthcare, decent work, and the protection of minorities*».

Muovendo dall'introduzione del modello della 'human rights city' in numerosi Stati membri, nel documento-guida - che è stato compilato in collaborazione con l'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali – si mette in luce non soltanto l'esigenza di costruire un apparato dedicato, competente ed efficiente, ma anche di introdurre un approccio operativo basato sui diritti umani che assicuri una produzione legislativa e la definizione di misure e strumenti programmatici in conformità ai principi e agli standard internazionali vigenti nella materia dei diritti umani. Tale passaggio, pur non facendo venir meno la responsabilità statale rispetto ai sistemi ed ai meccanismi di monitoraggio e di valutazione dello stato dell'arte dei diritti umani al livello nazionale, implica una corresponsabilità in capo agli stessi organi di governo locale. Per questo motivo, la conoscenza e l'esperienza sul campo sono ritenute cruciali per facilitare il recepimento e la traduzione dei contenuti del documento-guida in azioni strutturali ed operative efficaci per città ed aree locali realmente paritarie ed inclusive.

Il documento si articola in alcune aree-chiave al cui interno sono individuati obiettivi prioritari ed avanzati, da perseguire quando il modello della 'human rights city' è stato sufficientemente consolidato.

In relazione agli elementi-base del modello in parola, l'impegno degli organi di governo locali per la tutela dei diritti umani dovrebbe tradursi nella definizione di chiare priorità politiche, seguite dall'adozione di misure legislative, dalla realizzazione di interventi, dalla messa a disposizione di servizi che siano conformi ai principi e agli standard internazionali vigenti in materia di diritti umani. Detto impegno può essere formulato adottando un documento di natura declaratoria o una decisione da parte dell'organo di governo locale che configuri la città come 'human rights city'; l'obiettivo ulteriore e complementare rispetto a questo primo passaggio può sostanziarsi nell'approvazione di una misura amministrativa che provveda per l'utilizzo dell'approccio basato sui diritti umani in tutti i procedimenti normativi, programmatici ed amministrativi adottabili da parte dell'organo di governo locale.

In riferimento alla dimensione strutturale, il modello dovrebbe prevedere la creazione di un apparato complesso, contraddistinto anche dall'assunzione di eventuali responsabilità a seguito della possibile violazione dei principi e standard internazionali, recepiti su scala nazionale e locale, vigenti nella materia dei diritti umani. In modo specifico, l'organo di governo locale può dotarsi di un dipartimento o ufficio appositamente competente per il coordinamento, il monitoraggio e la verifica della tutela dei diritti umani; ad esso potrebbe essere affiancato un organismo di consultazione a composizione mista pubblico-privato, per discutere e proporre soluzioni operative concrete per il superamento dei casi di violazione di diritti e libertà che vedono i cittadini quali vittime dirette. In una prospettiva di medio e lungo termine, sempre nella dimensione strutturale, il sistema organico locale può essere integrato mediante la istituzione di meccanismi di ricezione e gestione dei reclami individuali e collettivi (quali, ad esempio, una Commissione per i diritti umani o un difensore civico), di meccanismi partecipativi che coinvolgano i cittadini nella pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi locali, di meccanismi partecipativi indipendenti incaricati di esaminare l'impatto delle politiche adottate dagli organi di governo locali sui diritti umani, di meccanismi di verifica e valutazione interna che possano prevenire e gestire casi di cattiva amministrazione a tutela dei cittadini.

In ultimo, sotto il profilo operativo, gli strumenti a disposizione degli organi di governo locali nel quadro del modello della 'human rights city' sono distinti non soltanto in prioritari e complementari bensì in misure ad impatto sia locale sia internazionale.

In via primaria, si dovrebbe condurre una ricognizione comprensiva della situazione dei diritti umani su scala locale, individuando lacune, sfide, buone pratiche ed opportunità; la ricognizione potrà essere utilizzata per la compilazione di un documento strategico ad impatto locale, che includa l'allocazione di adeguate risorse umane e finanziarie; in questo ambito, si possono introdurre attività informative e formative per tutti gli attori pubblici e privati interessati e si può formulare l'impegno di produzione di un rapporto annuale che illustri la situazione dei diritti umani al livello locale e che possa essere condiviso con gli interlocutori sovranazionali. Al contempo, sul piano internazionale si potranno promuovere collaborazioni e partenariati con le altre 'human rights cities' e con il sistema delle Nazioni Unite, in specie con la *Machinery* di Ginevra.

Nel medio e lungo termine, nella prospettiva locale è indispensabile correlare le istanze di tutela alle misure e agli strumenti di protezione, garantendo la conformità ai principi e agli standard internazionali; l'approccio basato sui diritti umani potrà orientare sia le politiche di gestione delle risorse umane e finanziarie; si dovrà assicurare un dialogo aperto e trasparente con gli attori non istituzionali; l'adozione di indicatori e di metodologie d'indagine ed analisi dei dati consentirà di condurre processi di monitoraggio e di valutazione dell'impatto prodotto dalle misure legislative e programmatiche adottate su scala locale. Rispetto al sistema internazionale, qualora la trattazione della materia dei diritti umani sia già presente nella prospettiva locale – come accade, ad esempio, nella Revisione Periodica Universale o nella compilazione delle c.d. Revisioni Volontarie Nazionali che gli Stati membri trasmettono al sistema onusiano in previsione della sessione annuale del Forum Politico di Alto Livello a New York – l'assistenza tecnica dell'Organizzazione potrà risultare particolarmente utile per le città e le regioni che intendono adottare il modello della 'human rights city', in linea con i principi e gli standard internazionali vigenti in materia, o che prevedono di avviare dialoghi cooperativi di portata decentrata con partner internazionali in settori-chiave con impatto sulla protezione dei diritti umani.

Dunque, il documento-guida di recente adozione rappresenta un valido strumento per tutti gli organi di governo locali che, in linea con il quadro normativo e programmatico in essere proprio della *Human Rights Machinery* di Ginevra, si impegnano non soltanto a recepirne i principi e gli standard giuridici ma anche ad assicurare un effettivo e positivo riscontro rispetto alle istanze dei propri cittadini, titolari individuali e collettivi dei diritti umani e vittime di reiterate violazioni degli stessi.

A fronte delle sfide contemporanee, emergono tuttavia anche elementi di novità e opportunità strategiche che il modello della 'human rights city' potrà favorire in futuro, giacché essa non rappresenta soltanto un modello normativo/amministrativo ma un laboratorio di innovazione sociale e istituzionale, capace di tradurre i principi internazionali dei diritti umani in pratiche concrete e sostenibili, con ricadute positive sia sul piano locale che su quello globale. La sfida futura consiste nel consolidare queste esperienze, armonizzando standard internazionali e contesti locali, e nel promuovere una cultura dei diritti che sia radicata nella partecipazione, nella trasparenza e nella responsabilità collettiva.

In questa prospettiva, la sfida potrebbe poggiare su una rinnovata integrazione tra protezione dei diritti umani, politiche e misure ambientali, urbane, educative e di sviluppo economico sostenibile laddove la prima sia un indispensabile criterio guida per la pianificazione urbana, la gestione dei servizi pubblici e la definizione di politiche di inclusione socio-economica. Al contempo, la digitalizzazione dei processi di governance potrebbe rappresentare un acceleratore per l'adozione di misure preventive e correttive a tutela dei

diritti dei cittadini, facilitando la partecipazione civica, garantendo trasparenza e accountability più stringenti.

Infine, il documento-guida apre prospettive di innovazione nella costruzione di reti transnazionali di città impegnate nella promozione dei diritti umani, che possono costituire centri di raccolta ed analisi dati e di scambio di esperienze sul campo. Tali reti, supportate dal sistema onusiano, potranno consentire alle città di rafforzare la propria capacità negoziale anche rispetto agli Stati e agli organismi internazionali, trasformando l'azione locale in una leva concreta di influenza globale.

CRISTIANA CARLETTI